

SETTORE TURISMO COMMERCIO
ARTIGIANATO SPORT

COMMISSIONE REGIONALE DELL'ARTIGIANATO

Oggetto: risposta a quesito in merito a una SRL unipersonale artigiana con quote societarie confluite in una Holding.

La Commissione Regionale per l'Artigianato, esaminato il quesito di cui all'oggetto presentato da uno Studio Professionale, nella seduta del 30/07/2026, esprime il seguente parere:

Questa CRA si era già espressa in un parere del 2014 nel senso che

[...] nella compagine sociale delle società di capitali artigiane è ammessa la presenza di società qualunque sia la loro natura giuridica, ma le società di persone o di capitali che partecipano alle società artigiane in nessun caso possono essere considerate nel novero dei soci che svolgono in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo. Di conseguenza, tali soci non partecipanti al processo produttivo, pur possedendo una contitolarità dell'impresa artigiana di natura patrimoniale, non sono qualificabili come soci-artigiani.

La Commissione ribadisce che non vi sono motivi per discostarsi da tale interpretazione.

Dato che la Srl Unipersonale a seguito della operazione prospettata di trasferimento della intera quota societaria avrebbe come unico socio la Holding, tale forma giuridica non soddisfa il requisito per il mantenimento della iscrizione all'Albo Artigiani, venendo meno l'elemento personale previsto dall'art. 2 della legge quadro sull'artigianato.

Il Presidente della CRA

Andrea Trinelli

